

Slides elaborate
da: **ANNIBALE
DODERO**

LA COLLABORAZIONE TRA FISCO E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA GLI INTERPELLI E LA COOPERATIVE COOMPLIANCE

CRESCITA E COMPLIANCE : QUALE E' IL NESSO

- L'incertezza in materia fiscale disincentiva le scelte di investimento degli imprenditori ed ostacola la crescita economica del Paese
- **L'imprenditore** per la stessa natura della sua attività **è abituato a fronteggiare il rischio imprenditoriale**. Il rischio a differenza della incertezza è un elemento prevedibile e valutabile. **In campo fiscale è necessario che ci sia questa stessa prevedibilità** per evitare che l'imprenditore rinvii gli investimenti o li localizzi in giurisdizioni fiscali nelle quali si possa avere, prima ancora che una minore tassazione, una ragionevole prevedibilità
- Gli strumenti di compliance posti a disposizione dei contribuenti tendono a garantire questa auspicabile prevedibilità
- Nella relazione illustrativa al decreto legislativo recante norme sulla certezza del diritto si legge che « **stabilità e certezza** nell'ordinamento fiscale , **ivi inclusa l'interpretazione delle norme** e l'attività giurisdizionale nonché l'esito dell'eventuale contenzioso sono **fattori importanti** nella competizione fiscale tra Stati, almeno quanto il livello effettivo di tassazione»
- Sulla stessa linea si pone l'**OCSE** nel documento **Tax Certainty del 18 marzo 2017** nel quale si legge : « uncertainty in the corporate income tax and in the VAT systems is reported by business as having an important influence on investment and location decisions» e che « uncertainty about each type of tax is generally reported as more important than the level of tax itself»

Per approfondimenti si veda : Corporate Tax Governance – Il rischio fiscale nei modelli di gestione di impresa a cura di **Giuseppe Marino**, Editore Egea, prima edizione marzo 2018

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

STRUMENTI DI COMPLIANCE: PERCHÉ SONO NECESSARI

1/2

- Il nostro sistema fiscale è **ricco di strumenti** che consentono di governare il rischio fiscale ossia la possibilità di subire un accertamento da cui derivano danni non soltanto economici ma anche penali e reputazionali;
- Questo **rischio è particolarmente invisibile** agli operatori economici che si caratterizzano per una policy aziendale ispirata ad un leale rapporto con il Fisco;
- Gli strumenti che consentono di governare questo rischio sono **indispensabili perché**:
 - Il sistema **tributario italiano è molto complesso** a causa del numero e della scarsa chiarezza delle norme tributarie e delle interconnessioni con la fiscalità internazionale che governa con difficoltà i fenomeni di digitalizzazione e globalizzazione che caratterizzano i nostri tempi;
 - La **corretta interpretazione delle norme fiscali** è troppo spesso poco prevedibile perché si deve tener conto non solo delle leggi ma anche dei decreti ministeriali, dei Provvedimenti di attuazione, delle circolari, delle risoluzioni e delle risposte agli interpellati fornite dalla Agenzia delle entrate (166 risposte in tre mesi nel 2018 e 202 nei primi sei mesi del 2019);
 - Le **interpretazioni della Agenzia non sono sempre tempestive** e la correttezza dei comportamenti adottati, soprattutto quando si scostano da quelli indicati dalla Agenzia, può essere valutata solo sulla base di **sentenze che arrivano a distanza di anni** dal momento in cui il contribuente deve fare le scelte.

**Amministrazione
«controllore»**




**Amministrazione
«collaborativa»**

STRUMENTI DI COMPLIANCE: PERCHÉ SONO NECESSARI 2/2

- **Sulla complessità del nostro sistema fiscale non è necessario argomentare**, basta pensare che l'interpretazione delle norme che devono essere applicate da chi presenta un modello 730, vale a dire la categoria dei contribuenti più semplici da gestire, rende necessaria la pubblicazione di una meritoria circolare della Agenzia delle entrate la n. 13/E di quest'anno che si compone di 390 pagine, non certo per bulimia dei redattori ma perché tante ne servono per dare certezza di comportamenti a fronte di una legislazione frammentaria e stratificata, di fronte alla quale il cittadino è spaesato e confuso.
- In quest'ottica **il dibattito sulla introduzione della Flat tax può essere l'occasione** di un serio ripensamento del nostro sistema tributario.

**Amministrazione
«controllore»**




**Amministrazione
«collaborativa»**

LA PRIMA FORMA DI COMPLIANCE SONO LE CIRCOLARI SISTEMATICHE

- il **servizio più importante** che l'Agenzia può offrire ai contribuenti per **elevare il grado di certezza** del nostro ordinamento è quello di **fornire con tempestività e terzietà la cosiddetta interpretazione funzionale**, assolutamente indispensabile per operare correttamente;
- Il ruolo e la sensibilità dell'Agenzia su questi temi sono fondamentali perché la frammentazione del quadro di riferimento rende necessario **fissare ex ante le regole alle quali gli uffici devono attenersi** rendendone consapevoli i contribuenti
- È auspicabile, allora, una forte attenzione alla pubblicazione di circolari di tipo sistematico che forniscano una interpretazione in grado di **dare prevedibilità ai comportamenti degli uffici e dei contribuenti**;
- La possibilità di presentare interpelli **non deve trasformarsi in un vero e proprio onere** per il contribuente;

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

LA FUNZIONE DEGLI INTERPELLI

- Consentitemi di citare **Pietro Calamandrei**, “Affinché il cittadino, al momento di agire, possa conoscere i limiti entro i quali deve contenere la sua azione, (ndr ed avere quindi certezza) **bisogna che all’attività concreta del singolo preesista la norma alla quale egli deve conformare la sua condotta: ...**”. Questa preesistenza della regola all’azione, alla base del principio di legalità, comporta che **“il regolamento della condotta interindividuale deve essere stabilito non posticipatamente caso per caso, ..., ma anticipatamente per classi...”**.
- **Definire la regola quando il caso si è già presentato** (cosa che si verifica quando a posteriori si capisce quale giudizio di valore porti l’Agenzia a ritenere, ad esempio, che una operazione contrasti con le finalità delle norme e del sistema), dunque, **si pone in palese contrasto con la regola di legalità**. («Non c’è libertà senza legalità», Bari, 2013, riordino ed edizione di scritti dell’Autore risalenti all’anno 1944, p. 11)
- **In assenza di un quadro di riferimento chiaro**, il contribuente si trova esposto ad una **imprevedibile valutazione caso per caso** della Amministrazione che:
 - lo costringe a sostenere **elevati oneri di compliance**;
 - lo espone ad un **grave rischio reputazionale e sanzionatorio** quando l’orientamento della Agenzia si manifesti in sede di controllo o comunque ad operazione già posta in essere.

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

L'INTERPELLO NELLO STATUTO



INTERPELLI ED ASSETTI ORGANIZZATIVI

- Il sistema degli interpelli dopo la riforma del 2015 è stato **influenzato dalla Riforma della struttura centrale dell' Agenzia**. La nuova organizzazione è allo stesso tempo **un rischio ed una grande opportunità**;
- La riforma implementata nei primi mesi del 2018 è contrassegnata dalla scelta di **passare da una articolazione per funzioni** (caratterizzata dalla presenza di significative specializzazioni nell'ambito della direzione centrale Normativa, della direzione centrale Accertamento e dalla direzione centrale Contenzioso) **ad una articolazione orientata alla tipologia di contribuente organizzata a matrice**. In questo tipo di organizzazioni è **fondamentale il ruolo** delle strutture che hanno funzioni di coordinamento. Per motivi sui quali non c'è tempo di riflettere in questa sede, con successivi passaggi **le strutture di coordinamento sono state depotenziate**. Attualmente questo compito spetta direttamente al Direttore dell'Agenzia
- Nella struttura della Divisione contribuenti sono ora previste tre direzioni centrali che si occupano di persone fisiche, di contribuenti di medie dimensioni e di quelli di grandi dimensioni. **Nell'ambito delle nuove strutture le funzioni** interpretative di accertamento e di gestione del contenzioso **fanno capo a Direttori Centrali che governano unitariamente il processo, ciascuno nella sua area di competenza.** ;
- **Il nuovo assetto modifica radicalmente le dinamiche** che hanno da sempre caratterizzato la dialettica interna alla organizzazione tra chi tradizionalmente si è occupato della funzione interpretativa (con circolari ed interpelli) e di chi si occupava delle esigenze del controllo. Pur affidandosi alla professionalità di chi ha sempre assolto tale funzioni, dando prova di attenzione e sensibilità al tema della certezza del diritto, cambia il contesto in cui le stesse sono inserite;
- Il modo di coniugare il **rapporto dialettico tra le diverse aree** può offrire grandi opportunità ma sconta anche **qualche rischio**.

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

LA RATIO DA PRESERVARE 1/3

- Il valore da garantire con più forza, in fase interpretativa, è quello della sua **terzietà** rispetto all'esercizio della funzione di controllo;
- Va **respinta la tentazione** di trasformare l'interpello da strumento di compliance a strumento di "accertamento preventivo", perché tradirebbe ratio e funzione dell'interpello,
- Sarebbe inoltre **pericoloso** in quanto :
 - l' Agenzia in quella fase non ha **sufficienti poteri** istruttori;
 - non sono adeguatamente codificate le **modalità di partecipazione del contribuente al procedimento** di formazione dell'atto se lo stesso si trasforma anche in una verifica dei presupposti di fatto;
 - **si altera il sistema** stesso della fiscalità di massa, fondato sulla responsabilizzazione del contribuente nell'esecuzione degli adempimenti fiscali e nel successivo ed eventuale controllo dell'Agenzia

Amministrazione
«controllore»



Amministrazione
«collaborativa»

LA RATIO DA PRESERVARE 2/3

- L'interpello serve a fornire al contribuente certezza del diritto in cambio di trasparenza adottando **soluzioni che non anticipino** le logiche che ispirano **i controlli**;
- Occorre evitare che per una **bizzarra eterogenesi dei fini** lo strumento creato per porre al riparo i contribuenti dalla imprevedibilità del comportamento degli uffici deputati all'esercizio della funzione di controllo si trasformi in una anticipazione di quel controllo;
- In altri termini esiste la grande opportunità **di innestare**, con maggiore efficacia, sulla **cultura** di chi fa controlli quella propria di **chi svolge attività interpretativa** in fase preventiva e collaborativa;
- Nelle più recenti pronunce dell' Agenzia è possibile **cogliere sintomi di entrambe le evoluzioni**.
- Le mie **riflessioni critiche** vogliono essere uno stimolo a **valorizzare gli approcci che meglio tutelano** i diritti dei contribuenti evitando che qualche scelta discutibile esponga a critiche ingenerose una organizzazione nella quale non mancano professionalità e sensibilità ai diritti dei contribuenti

**Amministrazione
«controllore»**




**Amministrazione
«collaborativa»**

LA RATIO DA PRESERVARE 3/3

- Vanno considerate **evoluzioni positive** del rapporto le **equilibrate soluzioni** adottate nella circolare sul nuovo regime **forfettario**, i puntuali copiosi chiarimenti forniti nella circolare sul **modello 730**, il costante confronto con gli intermediari e i produttori di software che ha accompagnato il progetto di introduzione della **fatturazione elettronica** di assoluto rilievo strategico per il nostro paese;
- Sollevano, invece **perplexità alcune risposte** ad interpello che sembrano tradire ratio e funzione dell'interpello. Mi riferisco in particolare a due recenti risposte :
 - Nella prima **senza che fosse richiesto dal contribuente**, l'Agenzia ha fornito, in risposta ad un interpello interpretativo in materia di Pex, un **parere di abusività**, a fronte del quale non è chiaro, se e come siano state attentamente valutate le ragioni extra-fiscali, sulle quali difficilmente si focalizza chi propone un interpello interpretativo. Sul punto si segnalano recenti commenti critici sul quotidiano che ci ospita
 - Nelle seconda, più recente, si è fornita una risposta sulla deducibilità di crediti prescritti nell'ambito di un interpello interpretativo valutando (in modo non del tutto ortodosso in questo tipo di interpello) una serie di circostanze di fatto, che hanno fatto presumere all' Agenzia l'esistenza di una liberalità;
 - Proprio pronunce di questo tipo sembrano essere un cedimento alla tentazione, da respingere, di utilizzare l'interpello per anticipare il controllo.

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

PROSPETTIVE EVOLUTIVE. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI 1/4

Al fine di potenziare l'istituto dell'interpello sarebbero auspicabili alcuni chiarimenti che possono essere forniti in via amministrativa. In particolare :

- sul **rapporto tra interpelli ordinari e materie riservate agli accordi internazionali**, prevedendo la possibilità di accedere al primo tipo di interpello per questioni attinenti a vicende meramente interpretative;
- sulla possibilità di chiedere un parere sulla valutazione della esistenza o meno di **costruzioni artificiali** o della condizione di **beneficiario effettivo**;
- sulla **legittimazione** alla presentazione dell'interpello da parte di portatori di interessi fiscali che non siano soggetti passivi di imposta;
- sulla presentabilità di istanze volte a verificare l'esistenza del **requisito della commercialità in ambito Pex**;

Amministrazione
«controllore»



Amministrazione
«collaborativa»

PROSPETTIVE EVOLUTIVE. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI 2/4

- sulla possibilità di avere una **valutazione preventiva** della effettiva corrispondenza tra la **forma giuridica** dell'operazione e la sua **sostanza economica** in modo da declinare compiutamente nelle operazioni di acquisizione con indebitamento, la possibilità di riqualificare (vedi circolare 6/E del 2016) le operazioni di finanziamento in apporti di capitale;
- Sulla lavorazione delle istanze che presuppongono un **parere tecnico di altra amministrazione** al fine di chiarire definitivamente se è un obbligo del contribuente corredare le istanze di questi pareri o se è onere della amministrazione attivarsi per ottenerlo mediante scambi istituzionali prima della risposta. Al momento, infatti, questo è un profilo su cui le circolari non offrono chiarezza, potendosi ravvisare soluzioni differenti a seconda delle diverse casistiche;
- Sulle modalità di applicazione della disciplina **sull'abuso del diritto** recata dall'articolo 10 bis dello Statuto. Al riguardo sarebbe opportuna l'emanazione di una **apposita circolare** che si faccia carico di definire in modo condiviso alcuni nodi fondamentali a partire da quello della rilevanza nell'abuso di fenomeni di **mero tax deferral**

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

PROSPETTIVE EVOLUTIVE. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI 3/4

Qualche riflessione merita, infine, il modo in cui fino ad oggi è stato declinato il **concetto di preventività** e ci si può domandare:

- se non abbia senso **superare la regola della preventività misurata sulla presentazione della dichiarazione nella quale si attua il comportamento** oggetto dell'istanza (che sembra ispirata a valutazioni gestionali più che giuridiche) o se – con l'allargamento dell'orizzonte temporale del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 471/97 – non abbia più senso riconoscere una preventività altrettanto allargata che offre al contribuente la possibilità di presentare istanza fintanto che esiste lo strumento per correggere un eventuale errore o omissione già commessa.
- A maggior ragione valgono analoghe considerazioni a proposito della preventività delle istanze disapplicative per le quali la **preventività si misura rispetto alla presentazione delle dichiarazioni che espongono gli elementi reddituali** oggetto della richiesta di parere (ad esempio perdite o eccedenza di IP) indipendentemente dal loro utilizzo. È invece possibile pensare ad una preventività che guarda all'utilizzo del componente e che quindi tutela l'interesse del contribuente a conoscere il parere in relazione alla concreta spendita del componente di reddito, invece che alla sua mera esposizione in dichiarazione?
- E dall'altro lato, **esiste un limite al contrario alla preventività**, ossia un momento prima del quale l'istanza è troppo astratta per poter essere presentata?

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

PROSPETTIVE EVOLUTIVE. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI 4/4

- Su altro tema sarebbe opportuno riconoscere la possibilità di presentare l' **interpello disapplicativo** previsto dall'articolo 11, comma 2, dello Statuto per **disapplicare le cause di esclusione dal regime forfettario** contenute nelle lettere d) (possesso di partecipazioni) e d-bis) (svolgimento attività di lavoro dipendente nei due anni precedenti)
- Si ricorda che **l'articolo 11, comma 2 prevede** che "Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi".
- Questo rimedio si applica in presenza di norme caratterizzate dal fatto che la limitazione prevista dalla disposizione risponda ad una finalità antielusiva di tipo sostanziale, frutto di una **valutazione preliminare da parte del legislatore di tendenziale ma non sistematica offensività del fatto**. In tali casi appare del tutto ovvio che **il contribuente possa non incorrere nella penalizzazione** prevista dalla legge **dimostrando che l'effetto elusivo** (temuto dal legislatore) **non si produce** nel caso di specie.
- Merita, infine, qualche riflessione la scelta di pubblicare tutti gli interpelli ai quali risponde l'Amministrazione Centrale. E' una scelta di trasparenza ma non è il modo migliore di comunicare con i contribuenti ed i professionisti, ai quali le informazioni dovrebbero pervenire in modo più strutturato

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

PROSPETTIVE EVOLUTIVE. UN POSSIBILE INTERVENTO LEGISLATIVO 1/3

Dal punto di vista degli interventi normativi si potrebbe prevedere:

- Il riconoscimento di **benefici, di ordine essenzialmente procedurale**, di tipo premiale per i soggetti che presentando istanze di interpello fanno disclosure sulla propria posizione, sulla falsariga di quanto previsto per l'interpello nuovi investimenti che consente l'accesso al regime della cooperative compliance indipendentemente dal requisito dimensionale (ad esempio **accelerazione dei rimborsi**, o attribuzione di una **priorità temporale nella trattazione delle istanze di accordi**);
- di poter chiedere in sede di interpello **di valutare questioni inerenti la residenza fiscale del contribuente** – secondo il modello dell'interpello dei news resident ex art. 24 bis del TUIR - fornendo all' Amministrazione adeguati poteri, anche in sede di interpello per effettuare questa valutazione, in questo modo si potrebbe fornire certezze anche in ordine alla delicata questione della esteroinvestizione;
- di **mutare dal sistema della cooperative compliance** la disposizione che consente ai contribuenti, che non condividono le soluzioni proposte dalla Agenzia, di ottenere la **riduzione al 50% delle sanzioni** applicabili in caso di giudizio sfavorevole, ad esito del contenzioso instaurato nei confronti della Agenzia;

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

PROSPETTIVE EVOLUTIVE. UN POSSIBILE INTERVENTO LEGISLATIVO 2/3

- di introdurre una standardizzazione della documentazione di rilievo che il contribuente è tenuto a fornire in sede di interpello al fine di ottenere parere favorevole per l'accesso ad un regime agevolativo o la disapplicazione di norme penalizzanti, sulla falsariga della documentazione rilevante ai fini del TP.

Un inequivocabile segnale sull'atteggiamento da tenere nei confronti dei contribuenti in sede di risposte ad interpello potrebbe, infine, provenire dalla previsione di una chiara **responsabilità per i costi determinati da orientamenti** espressi dalla amministrazione **in risposta ad un'istanza di interpello** che si rivelassero non condivisibili ad esito del contenzioso tributario.

Amministrazione
«controllore»



Amministrazione
«collaborativa»

PROSPETTIVE EVOLUTIVE. UN POSSIBILE INTERVENTO LEGISLATIVO 3/3

- Un ultima riflessione , infine, sul tipo di risposta che l'amministrazione può rendere attualmente articolata in risposte di **inammissibilità o di merito (favorevoli e sfavorevoli)**;
- Si potrebbe riflettere sulla opportunità di consentire alla Agenzia di **non rispondere** nei casi in cui vi siano obiettivi impedimenti ad esempio perché:
 - la ricostruzione fattuale operata nell'istanza non corrisponde al quadro che emerge dalla istruttoria documentale fatta;
 - c'è il sospetto che il contribuente abbia isolato un pezzo di una più complessa vicenda che può condizionare la lettura del tutto.
- Si potrebbe così **superare le difficoltà** che attualmente **spingono l'amministrazione a ricercare le forme più caute** possibili (considerando i noti effetti della risposta rispetto alle attività di accertamento) fino a trasformare gli interpelli in accertamenti preventivi;
- Non andrebbe temuto il rischio che l'amministrazione faccia un utilizzo strumentale di questa possibilità ma solo apprezzata l'adeguata collocazione delle risposte all'interpello nell'alveo che le è proprio (quello della interpretazione) con i limiti che da ciò derivano.

**Amministrazione
«controllore»**



**Amministrazione
«collaborativa»**

LA COOPERATIVE COMPLIANCE: COSA È 1/2

La cooperative compliance è la forma di collaborazione più avanzata tra fisco ed amministrazione fino ad ora strutturata implementata in linea con le indicazioni OCSE.

Si tratta di un Rapporto basato sul dialogo, la collaborazione, e la fiducia reciproca.

E' parte di una strategia di compliance più ampia

Ha finalità di agevolare i contribuenti virtuosi e disincentivare i contribuenti a più alto rischio evasione/elusione;

Assicura il versamento della corretta imposta dovuta, alle prescritte scadenze (right amount of tax at the right time);

Ha come pre-requisito la presenza di un adeguato sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale.

L'OCSE sottolinea che **se il contribuente è in grado di rilevare e comunicare all'autorità fiscale** ogni rischio fiscale significativo, **il ruolo dell'azione dell'autorità fiscale può limitarsi** alla verifica dell'efficienza del sistema di gestione e controllo adottato dal contribuente, piuttosto che continuare ad estrinsecarsi in verifiche fiscali invasive.

LA COOPERATIVE COMPLIANCE: COSA È 2/2

- Gli interpelli sono utili a conoscere, di volta in volta, il parere della Agenzia su singole operazioni, ma costringono ad una **continua defaticante interlocuzione** con soggetti diversi, che non hanno piena conoscenza delle caratteristiche del contribuente;
- Il nuovo istituto dell'adempimento collaborativo si caratterizza, invece, per la sua **continuità nel tempo**, nell'instaurazione di una sorta di **dialogo permanente** con l'Agenzia che consente anche di ottenere **risposte celeri dalla Agenzia** su tutte le materie rilevanti ai fini del controllo del rischio fiscale nell'operatività derivante dall'applicazione della strategia aziendale;
- **La maggiore tempestività** della Amministrazione nel fornire risposte **consente al management** di assumere decisioni consapevoli in tempi adeguati al dinamismo del contesto economico che caratterizza la nostra società interconnessa e globalizzata.

LA COOPERATIVE COMPLIANCE: GLI OBIETTIVI

- Questa nuova modalità d'approccio, ha l'**obiettivo di elevare gli standard di certezza fiscale, anticipando** la fase del controllo sostanziale (**controllo ex ante**) e garantendo una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali in anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione. (Relazione al Parlamento Ministro Padoan sull'attuazione dell'istituto dell' adempimento collaborativo di settembre 2017);
- **Presupposto per l'adesione** al nuovo istituto è l'**adozione** di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale strettamente connesso al sistema di governo aziendale e di controllo interno il cosiddetto «**Tax Control Framework**» dell'OCSE;
- I contribuenti che aderiscono a questo istituto hanno **significativi vantaggi** in termini di relazione con l' Amministrazione finanziaria.

LA COOPERATIVE COMPLIANCE: I BENEFICI 1/2

In Particolare, in cambio della **trasparenza**, le aziende ottengono **certezza del diritto** e benefici in termini di :

- possibilità per i contribuenti di pervenire con l' Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, **attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto**, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo (vedi capo II Provvedimento del Direttore Agenzia 101573 del 2017). Si tratta di un **sistema adeguatamente strutturato** nel quale non si verificano le distorsioni che portano a guardare con sospetto all' utilizzo degli interPELLI come strumento di accertamento preventivo
- Tempestività delle **risposte** da parte della Amministrazione Finanziaria, con la previsione di una procedura di **interpello abbreviato** (risposta entro 45 giorni) e corsia preferenziale per il **ruling**;
- A prescindere dal ruling sono previste **modalità "snelle" di formalizzazione delle posizioni assunte idonee a dare sempre evidenza dell'interlocuzione, tra cui :**
 - la sottoscrizione di un "**accordo di adempimento collaborativo**" che disciplina il trattamento fiscale di operazioni o complesso di **operazioni ritenute strategiche dall'impresa**;
 - e la redazione, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di una "**nota di chiusura della procedura**", ispirata alla confirmation letter del programma statunitense CAP (Compliance Assurance Program), in cui il contribuente e l'Ufficio riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocuzioni, sulle fattispecie comunicate dal contribuente o approfondite su Iniziativa dell'Ufficio.

LA COOPERATIVE COMPLIANCE: I BENEFICI 2/2

Per ogni fattispecie viene evidenziato se:

- **il contribuente condivide la** posizione dell'Ufficio ovvero su di essa si è formato un "accordo di adempimento collaborativo";
- **il contribuente non condivide la posizione dell'Ufficio.** Queste ultime fattispecie, definite "**fattispecie sospese**", sono oggetto di riesame anche dopo la chiusura del periodo di imposta, in un'ottica deflattiva del contenzioso.

I VANTAGGI DELLA ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO 1/2

- Possibilità di ottenere **specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari** individuate e attribuite in ragione delle peculiarità che contraddistinguono il contribuente e delle loro specifiche esigenze (ad esempio tipologia di settore industriale o commerciale, peculiarità dei processi aziendali);
- **Certezza di non essere sottoposti ad accertamenti** quando si seguono le indicazioni fornite dalla Agenzia;
- Benefici **effetti anche sul conto economico** delle aziende che possono significativamente ridurre il fondo imposte;
- **L'esclusione dall'obbligo di prestare garanzia per** il pagamento dei **rimborsi** delle imposte sia dirette sia indirette, dalla data di ammissione al regime e **si applica all'intero periodo di imposta** nel corso del quale la **richiesta** di adesione è **trasmessa all'Agenzia** delle entrate anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di ammissione al regime e relativi al periodo d'imposta nel corso del quale è stata trasmessa la richiesta di adesione, l'articolazione territoriale competente o l'agente della riscossione non esige la prestazione della garanzia;
- **Possibile attenuazione di responsabilità penali** in quanto l'Agenzia, nel caso di invio di una notizia di reato, è tenuta a segnalare alla Procura della Repubblica che il contribuente aderisce al regime di adempimento collaborativo.

I VANTAGGI DELLA ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO 2/2

- **Riduzione delle sanzioni e loro applicazione solo al termine del contenzioso**, (viene meno la loro riscossione provvisoria) quando, dopo aver comunicato tempestivamente ed esaurientemente i rischi fiscali delle operazioni che si intende porre in essere, **si disattendono** le indicazioni, non condivise, della Agenzia;
- In caso di dissenso **è**, quindi, **possibile continuare a sostenere le proprie ragioni** in contenzioso ma **riducendo** sensibilmente l'ammontare del **rischio sanzionatorio**. La riduzione delle sanzioni è giustificata dalla trasparenza dei comportamenti del contribuente;
- **Benefici reputazionali** perché sul sito della Agenzia è pubblicato l'elenco dei contribuenti che hanno aderito al nuovo istituto;
- A fronte di questi benefici vanno considerati **però i costi di implementazione** del Control Tax Framework e la presenza o meno di un avanzato sistema generalizzato di audit

CHI PUÒ ACCEDERE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

I requisiti soggettivi sono previsti dall'articolo 7 del D. Lgs n. 128/2015 e dal punto 2 del Provvedimento del Direttore della Agenzia del 14 Aprile 2016. In fase di prima applicazione, il regime è riservato:

1. ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore **a dieci miliardi di euro**;
2. ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un **miliardo di euro** e che abbiano presentato istanza di adesione **al Progetto pilota** sul Regime di Adempimento Collaborativo;
3. **Nella seconda fase di applicazione** di tale regime (ndr. dal 1° gennaio 2020) **si avvierà un percorso** che porterà all'inclusione dell'intera platea dei contribuenti con ricavi **superiori a 100 milioni di euro**. Si è in attesa di un apposito decreto
4. le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito **di istanza di interpello sui nuovi investimenti** per un totale anche in più anni di 20 milioni di lire (di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

| GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.leoassociati.it

LA LEO ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO